

DIRITTO
delle
RELAZIONI INDUSTRIALI

Rivista trimestrale già diretta da
MARCO BIAGI

N. 3

XVIII-2008

Giuffrè Editore Milano

Ricerche: "Lavoro decente" e valorizzazione del capitale umano

MANFRED WEISS <i>"Lavoro decente": prospettive di sviluppo e realizzazione nelle regioni africane.</i>	615
JOHANN MAREE <i>Il "lavoro decente" e la piena occupazione in Africa: una sfida aperta.</i>	627
SILVIA FOFFANO <i>Quale sicurezza sociale nei Paesi in via di sviluppo? La questione africana nel contesto globale.</i>	633
IACOPO SENATORI, MICHELE TIRABOSCHI <i>La sfida della occupazione giovanile nel mercato globale tra produttività del lavoro e investimento in capitale umano.</i>	648

Ricerche: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni: problemi e prospettive di riforma

FRANCESCO VERBARO <i>Le disposizioni in materia di organizzazione e lavoro riguardanti le pubbliche amministrazioni: la "riforma Brunetta"</i>	679
ANNA TROJSI <i>Il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti regionali e locali.</i>	695
ARMANDO TURSÌ <i>La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico (con particolare riferimento al comparto università): chi è meno virtuoso, il datore di lavoro pubblico o il legislatore?</i>	713

Relazioni industriali e Risorse umane

RICHARD HYMAN <i>Quale metodo comparato per lo studio delle relazioni industriali?</i>	727
JACQUES ROJOT <i>La lezione del passato (replica a R. HYMAN)</i>	748

Osservatorio di giurisprudenza italiana

FEDERICA GIAZZI <i>L'interminabile odissea dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia tra diritto nazionale e comunitario (nota a Trib. Pistoia 2 febbraio 2007)</i>	755
ENRICO BARRACO <i>Trasferimento d'azienda e successione nell'appalto: interpretazione sistematica degli articoli 29, comma 3, e 32 del decreto legislativo n. 276/2003 (nota a App. Lecce 19 gennaio 2008)</i>	759

MARIA RITA GENTILE <i>Sulla rilevanza della volontà delle parti nel procedimento di qualificazione del rapporto di lavoro</i> (nota a Cass. 9 maggio 2008 n. 11589 e a Trib. Bolzano 1° giugno 2007)	762
CARMINE SANTORO <i>Note in tema di sussidiarietà degli indici della subordinazione e di qualificazione giuridica della figura del procacciatore d'affari</i> (nota a Trib. Milano 26 aprile 2007 n. 1427)	766
ANTONIO BALDASSARRE <i>La Cassazione sul licenziamento disciplinare intimato dal cessionario di ramo d'azienda</i> (nota a Cass. 27 settembre 2007 n. 20221)	771
RAFFAELE GALARDI <i>Licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali: dall'autonomia all'identità</i> (nota a App. Bologna 26 novembre 2007 n. 643)	774
MONICA NAPOLITANO <i>Sulla natura retributiva dei buoni pasto</i> (nota a App. Ancona 27 dicembre 2006 n. 521)	778
MICHELA VIRGILI <i>I presupposti del diritto alla pensione di inabilità e il requisito dell'età massima pensionabile</i> (nota a App. Ancona 6 dicembre 2006 n. 486)	783
MATTEO ARIANO <i>Note a margine della sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007 delle Sezioni Unite della Cassazione sulle circolari amministrative interpretative</i> (nota a Cass., sez. un., 2 novembre 2007 n. 23031)	786
Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione collettiva	
GIAMPIERO FALASCA <i>La miniriforma del contratto a termine</i>	793
MARIOROSARIO LAMBERTI <i>Il lavoro occasionale accessorio: dalle vendemmie autunnali alla manovra d'estate</i>	799
FRANCESCO LUCREZIO MONTICELLI <i>Considerazioni sul libro unico del lavoro</i>	809
PIERLUIGI RAUSEI <i>Liberare il lavoro dal peso della regolazione: il decreto legge n. 112 del 2008 nel solco della "Riforma Biagi" come strategia per l'occupazione e per la lotta al sommerso</i>	812
PAOLA FUSO <i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	825
ANTONINO SGROI <i>Obbligazione contributiva e responsabilità solidale</i>	829
DAVIDE VENTURI <i>Le linee programmatiche dell'attività di vigilanza per l'anno 2009</i>	841
<i>L'impatto dei processi di offshoring sull'occupazione delle industrie manifatturiere italiane</i>	791
Osservatorio di giurisprudenza e politiche comunitarie del lavoro	
DAVIDE VENTURI <i>Effettività della tutela comunitaria contro la discriminazione diretta fondata sull'handicap ed estensione dell'ambito soggettivo della tutela: il caso Coleman</i> (nota a C. Giust. 17 luglio 2008, in causa C-303/06, S. Coleman v. Attridge Law e Steve Law)	849

ROBERTO COSIO <i>La sentenza Impact sul contratto a termine: una bussola per l'interprete</i> (nota a C. Giust. 15 aprile 2008 in causa C-268/06, <i>Impact c. Minister for Agriculture and Food</i> , ed altri)	854
--	-----

Osservatorio internazionale e comparato

LISA AMORIELLO <i>Francia – L'invecchiamento demografico e le politiche del lavoro</i>	863
MATTEO PACIOCCO <i>Germania – L'invecchiamento demografico e le politiche del lavoro</i>	871
MARIA LUISA MARTÍN HERNÁNDEZ <i>Spagna – Istituzioni pubbliche e responsabilità sociale dell'impresa</i>	875

3. Lavoro accessorio

Il lavoro occasionale accessorio: dalle vendemmie autunnali alla manovra d'estate

Sommario: 3.1. Il lavoro occasionale accessorio nella riforma Biagi e nei successivi interventi di riforma. - 3.2. L'originaria limitata sperimentazione nel settore agricolo per il 2008. - 3.3. La rivisitazione del lavoro accessorio nella c.d. manovra d'estate: ancora una parziale applicazione? - 3.4. Osservazioni conclusive.

3.1. La c.d. manovra d'estate (comprendente, tra l'altro, il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133, entrambi in indice A-Z, voce *Mercato del lavoro*), interviene in maniera particolarmente incisiva sul lavoro occasionale accessorio il quale, introdotto *ex novo* dalla riforma Biagi del mercato del lavoro (artt. 70-74, d.lgs. n. 276/2003, in indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*), ha conosciuto in questi anni una scarsa diffusione, corroborata da una forte cautela del legislatore e testimoniata da una limitata sperimentazione. La recente novella persegue l'obiettivo di rilanciare l'istituto, modificando la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 276/2003 ed effettuando una decisa inversione di rotta rispetto alla limitata sperimentazione varata negli anni scorsi e, da ultimo e di recente, dal precedente governo.

Prima ancora di analizzare le principali novità, giova richiamare brevemente la disciplina originariamente prevista e le principali modificazioni e/o interventi che l'hanno interessata (tra i numerosi contributi di commento vedi P. BELLOCCHI, *Il lavoro occasionale di tipo accessorio tra politiche previdenziali e riforma dei "lavori"*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali, a progetto e occasionali*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, 2004, vol. IV, 82 ss.; A. LO FARO, *Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti. Commento agli artt. 70-74*, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Cedam, Padova, 2004, 792 ss.; M. PEDRAZZOLI, *Capo II. Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti. Artt. 70-73*, in M. PEDRAZZOLI (coordinato da), *Il nuovo mercato del lavoro. Commento al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Zanichelli, Bologna, 2004, 841 ss.).

Il d.lgs. n. 276/2003 dedica al nuovo istituto il Capo II, *Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti*, nell'ambito del quale si disciplina una blanda prestazione di lavoro delimitata sul piano soggettivo e oggettivo, nell'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro: per prestazioni di lavoro accessorio si intendono infatti «attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne» (art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003).

Non diversamente dalla legalizzazione del lavoro a chiamata (di cui agli artt. 33-40, d.lgs. n. 276/2003), ci si pone l'obiettivo di contrastare forme di lavoro non regolare, abitualmente effettuate al nero per periodi di tempo definiti (vedi in proposito M. BIAGI, *Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro*, in L. MONTUSCHI, M. TIRABOSCHI, T. TREU (a cura di), *Marco Biagi. Un giurista progettuale. Scritti scelti*, Giuffrè, Milano, 2003), attraverso schemi fortemente derogatori ai contratti di lavoro *standard*, quantunque flessibili, sino al punto da scardinarne alcuni contenuti essenziali: nell'ipotesi del lavoro occasionale accessorio l'elemento "sovversivo" è in particolare costituito dalle modalità di corresponsione del compenso per la prestazione erogata, costituito dai c.d. buoni o voucher in luogo del trattamento retributivo.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, la legge stabilisce che le predette prestazioni

possono essere svolte da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, soggetti in comunità di recupero e lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, i quali, se interessati, devono comunicare la propria disponibilità ai servizi provinciali per l'impiego o alle agenzie per il lavoro accreditate presso la regione di appartenenza, ricevendo, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione (art. 71, d.lgs. n. 276/2003).

In aggiunta, vengono altresì individuate le attività per le quali è ammesso il ricorso al lavoro occasionale accessorio. Si tratta: a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà; e-bis) dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati (art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003) (le ultime due ipotesi sono state introdotte per effetto di due interventi normativi successivi che hanno modificato l'art. 70, d.lgs. n. 276/2003: rispettivamente, l'art. 1-bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80, c.d. pacchetto competitività e l'art. 11-quaterdecies, comma 6, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in l. 2 dicembre 2005, n. 248, entrambi in [☐](#) indice A-Z, voce *Mercato per il lavoro*).

In merito all'elencazione delle attività previste dal d.lgs. n. 276/2003, nonostante la prevalente dottrina ne abbia sostenuto la tassatività (tra i tanti, M. PEDRAZZOLI, *op. cit.*, 850; M. BORZAGA, *Le prestazioni occasionali all'indomani della L. n. 30 e del D.lgs. n. 276/2003*, in *RIDL*, 2004, I, 292), appare opportuno sottolineare che la genericità della formula adoperata consente di comprendere varie posizioni lavorative all'interno delle attività medesime (come di recente rimarcato da A. PONZIO, *Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. 70-72)*, in R. DE LUCA TAMAJO, G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *Il nuovo mercato del lavoro. Commentario al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Cedam, Padova, 2007, 868).

Per quanto concerne il comparto agricolo, si stabilisce che non costituiscono in ogni caso rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in maniera occasionale o di breve periodo, nonché quelle svolte per ragioni di solidarietà a titolo gratuito o dietro rimborso spese (art. 74, d.lgs. n. 276/2003, esplicitamente rubricato *Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro*).

La legge fissa altresì un limite massimo temporale e reddituale, oltre il quale, analogamente al lavoro occasionale propriamente detto di cui all'art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, le prestazioni indicate, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono più configurare rapporti di natura meramente occasionale e accessoria. Il duplice limite, originariamente costituito dalla durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso di un anno solare e da un compenso complessivamente non superiore a 5.000 euro sempre nel corso di un anno solare, è stato poi modificato, eliminando il riferimento ai trenta giorni. Di conseguenza, il lavoro occasionale accessorio è tale quando, posto in essere dai soggetti e nei settori individuati dalla legge, non dà complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (cfr. art. 70, comma 2, come modificato dall'art. 16, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, vedi la versione modificata della disposizione in esame in [☐](#) indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*) (sulla differenza tra lavoro occasionale di cui all'art. 61, comma 2, e lavoro occasionale accessorio di cui all'artt. 70 ss., d.lgs. n. 276/2003, vedi circ. Min. lav. 8 gennaio 2004, n. 1, in [☐](#) indice A-Z, voce *Lavoro a progetto*, la quale ha chiarito che il

primo va inteso con esclusivo riferimento alle prestazioni connotate dai requisiti della continuità e del coordinamento con l'organizzazione del committente).

Relativamente alle imprese familiari, il limite massimo è costituito da un importo complessivo non superiore a 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale, che è da intendersi riferito all'impresa e non al singolo lavoratore impiegato, per il quale resta fermo il limite di 5.000 euro annui (cfr. art. 70, comma 2, come modificato, relativamente a questa parte, dall'art. 1-bis, l. n. 80/2005).

La disciplina sinteticamente richiamata, dal carattere espressamente sperimentale (come precisato dall'art. 86, comma 12, d.lgs. n. 276/2003), non è mai decollata, anche a causa della scarsa attenzione riservata dal Ministero del lavoro, che ha predisposto con significativo ritardo i previsti decreti ministeriali necessari per la messa a punto della disciplina: circostanza aggravata, come verrà più innanzi specificato, dall'emanazione nel corrente anno di un ulteriore decreto ministeriale in materia, che ha modificato in senso restrittivo il raggio d'azione dell'istituto.

A voler effettuare alcuni brevi rilievi in merito all'inedito istituto introdotto con una certa creatività dalla riforma Biagi, sino al punto da provocare anche interrogativi concernenti la sua qualificazione (in merito ai quali vedi in particolare P. BELLOCCHI, *op. cit.*, 119; A. LO FARO, *op. cit.*, 811), può senz'altro partirsi dall'osservazione che la sperimentazione, pur valutata positivamente in chiave di progressivo decollo del lavoro accessorio (cfr. M. TIRABOSCHI, *Lavoro accessorio: un ulteriore tassello per la messa a regime*, in *GLav*, 2006, 3, 12 ss.; S. CAMPILONGO, E. PALOMBA, *Al via la sperimentazione nel lavoro accessorio*, in *DPL*, 2006, 291 ss.), è inizialmente avvenuta limitatamente ad alcune aree del Paese (individuata dall'art. 3, comma 1, d.m. 30 settembre 2005, come modificato dal d.m. 1° marzo 2006, entrambi in [□□](#) indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*: si tratta delle aree pilota di Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania. La sperimentazione è partita per prima nella provincia di Treviso, nella quale, non essendosi individuato il concessionario, si è stabilito che spetti all'Inps vendere i buoni-voucher con i quali pagare i lavoratori: per ulteriori approfondimenti vedi N. PORELLI, *Il lavoro accessorio in sperimentazione*, in [□□](#) *Boll. Adapt*, 2006, n. 29).

La scarsa sperimentazione è stata poi, come accennato, ulteriormente modificata a seguito di un ulteriore recente intervento ministeriale (d.m. 12 marzo 2008, in [□□](#) indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*: vedi *infra*), ispirato dalla volontà di circoscrivere, seppur temporaneamente, il ricorso al lavoro occasionale accessorio, così come di monitorare con maggiore attenzione la correttezza delle sue modalità di utilizzo.

Va inoltre rilevato che sono disponibili scarsi e limitati dati sull'effettiva diffusione di questa peculiare forma di lavoro, alla quale era peraltro affidata la funzione antifraudolenta di consentire l'emersione di numerose attività lavorative, spesso svolte anche per brevi periodi di tempo o anche con una certa continuità, ma presentandosi ripetute nel tempo.

Limitatamente alla disciplina originariamente introdotta, va segnalata la lacunosità della stessa sotto il versante dei requisiti di forma, in alcun modo disciplinati, così come per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, ovvero le conseguenze sulla qualificazione della prestazione in caso di assenza di uno o più dei requisiti previsti affinché potesse parlarsi di lavoro occasionale accessorio (opinione pressoché concorde in dottrina: vedi in particolare M. PEDRAZZOLI, *op. cit.*, 860, e, di recente, A. PONZIO, *op. cit.*, 876).

La parte più innovativa (e più discussa) del lavoro occasionale accessorio è, in ogni caso, costituita dalla disciplina in materia di pagamento dei compensi.

Il sistema ruota intorno al preliminare acquisto, da parte dei beneficiari e presso le rivendite autorizzate, di uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio, il cui valore nominale viene fissato da apposito decreto ministeriale sulla base della media delle retribuzioni rilevate per attività affini a quelle previste dalla legge e tenuto conto del

costo di gestione del servizio.

Il prestatore di lavoro percepisce poi il proprio compenso presso il concessionario nel momento in cui restituisce i buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio: su tale compenso, che è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore, il concessionario deve però effettuare le trattative ai fini previdenziali e assicurativi, oltre a trattenere l'importo previsto dal decreto ministeriale a titolo di rimborso spese (cfr. art. 72, d.lgs. n. 276/2003, nel nuovo testo aggiunto dall'art. 17, d.lgs. n. 251/2004, e successivamente modificato, relativamente al solo comma 4, dall'art. 1-bis, l. n. 80/2005). Per quanto concerne il contributo previdenziale, si tratta dell'obbligo di versare il 13% del valore del buono alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335 (in indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*), mentre, per la copertura assicurativa antinfortunistica, dell'obbligo di versare all'Inail il 7% del valore del buono (sui profili previdenziali vedi C. LAGALA, *Profili previdenziali delle nuove tipologie contrattuali*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, Cacucci, Bari, 2004, 395 ss.).

Dalla descritta articolata procedura, che lascia irrisolte numerose questioni pratiche (segnalate in particolare da M. PEDRAZZOLI, *Art. 72*, in M. PEDRAZZOLI (coordinato da), *Il nuovo mercato del lavoro. Inserto sulla correzione della cd. riforma Biagi. d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251*, Zanichelli, Bologna, 2004, 50-51; C. SPINELLI, *Il lavoro accessorio*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003*, Cacucci, Bari, 2006, spec. 499), sono escluse le sole imprese familiari, per le quali trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

3.2. Come accennato, di recente il governo nella XV legislatura è intervenuto per dare un ulteriore impulso, seppur tardivo, all'effettiva sperimentazione e decollo dell'istituto (d.m. 12 marzo 2008, emanato ai sensi dell'art. 72, d.lgs. n. 276/2003). La modifica, da ricollegare alla apposita misura prevista nel Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007 (in indice A-Z, voce *Mercato del lavoro*), ha annullato d'ufficio i precedenti decreti ministeriali sulla sperimentazione del lavoro occasionale accessorio (che, come visto, individuavano le aree per la sperimentazione, ma sono rimasti disapplicati), definendo i contorni di una ulteriore, ma fortemente limitata, sperimentazione, che tiene in particolare conto delle modificazioni normative apportate all'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 6, l. n. 248/2005, ovvero limitando la sperimentazione alla sola ipotesi prevista dall'art. 70, comma 1, lett. e-ter, d.lgs. n. 276/2003.

A riprova della difficoltà di individuare il punto di equilibrio tra misure concordate con le parti sociali e misure normative, va richiamato che l'impegno assunto dal governo era invero costituito dall'obiettivo di ricollegare il lavoro occasionale accessorio agli interventi propri del sistema di welfare: mentre il decreto è orientato a mantenere lo *status quo*, ovvero a riconfermare l'impalcatura normativa del lavoro accessorio, seppure con una sperimentazione circoscritta sul triplice piano soggettivo, oggettivo e temporale (per un primo commento sia consentito il rinvio a M. LAMBERTI, *Il lavoro occasionale accessorio tra mancata riforma e limitata sperimentazione*, in M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di), *Lavoro, competitività, welfare. Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e riforme correlate*, Utet, Torino, 2008, 161 ss.).

Il d.m. 12 marzo 2008 prevede una sperimentazione del lavoro accessorio per l'anno 2008 con riferimento alle sole vendemmie di breve durata a carattere saltuario, effettuate da studenti e pensionati, da realizzarsi su tutto il territorio nazionale, individuando l'ente concessionario nell'Inps (ai sensi dell'art. 72, comma 5, d.lgs. n. 276/2003), ed affidando l'attuazione della sperimentazione ad una convenzione da stipularsi tra Inps, Inail, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e Province interessate (art. 4, d.m. 12 marzo 2008, che rinvia ad un apposito schema di convenzione allegato al decreto medesimo:

le prime convenzioni in Italia, dal carattere sperimentale e con scadenza 31 dicembre 2008, sono già state siglate, tra le altre, dal Friuli Venezia Giulia in data 28 marzo 2008, dal Piemonte in data 7 aprile 2008, dalla Regione Veneto in data 9 maggio 2008, dalla Sicilia in data 13 maggio 2008, dalla Lombardia in data 14 maggio 2008, dalla Valle d'Aosta in data 16 maggio 2008, dalla Toscana in data 19 maggio 2008, dalla Puglia in data 23 maggio 2008, dall'Emilia Romagna in data 28 luglio 2008, dalla Campania e dal Molise in data 6 giugno 2008, dall'Umbria in data 1° agosto 2008 e dalla Basilicata in data 11 agosto 2008, tutte in [\[1\]](#) indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*).

La scelta dell'Inps quale concessionario viene collegata dallo stesso decreto a ragioni di economicità e alle competenze istituzionali ad esso attribuite (essa sostituisce la precedente previsione dell'art. 3, comma 2, d.m. 30 settembre 2005, il quale ne rimetteva la individuazione ad una gara, da espletarsi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e alla quale avrebbe dovuto provvedere Italia lavoro).

A differenza della precedente sperimentazione, si procede ad un'estensione dell'ambito territoriale, modificandosi però in senso restrittivo i soggetti e l'ambito oggettivo (studenti e pensionati per le sole vendemmie di breve durata): il tutto a valere per il solo anno 2008, con un previsto monitoraggio dei risultati raggiunti, da effettuarsi da parte dell'Inps alla data del 31 dicembre 2008, al fine di consentire al Ministero del lavoro una opportuna valutazione in merito ad una eventuale proroga o estensione della sperimentazione realizzata, da effettuarsi sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 10, d.m. 12 marzo 2008).

Nelle medesime disposizioni ministeriali, allo scopo evidente di garantire la regolarità e la trasparenza dell'utilizzo di queste peculiari prestazioni di lavoro, vengono poi innovativamente introdotti degli obblighi a carico dei soggetti interessati ad avvalersene, ovvero dei beneficiari delle prestazioni. Essi sono infatti tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'Inail, per via telematica o tramite call center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolgono i lavori ed il periodo presunto dell'attività lavorativa; in caso di inadempimento, il beneficiario è tenuto a restituire all'Inail l'ammontare delle prestazioni liquidate (art. 5, commi 1 e 2, d.m. 12 marzo 2008). Il decreto si spinge altresì a definire i casi ricompresi nell'assicurazione obbligatoria antinfortunistica, le prestazioni e la determinazione della misura delle prestazioni economiche, rinviando, per quanto non espressamente disposto, alle disposizioni del Capo V, Titolo I, TU n. 1124/1965 (art. 6, d.m. 12 marzo 2008), prevedendo in particolare l'esonero del beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro accessorio, alle condizioni previste dagli artt. 10 e 11, TU n. 1124/1965 (art. 7, d.m. 12 marzo 2008).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla riforma Biagi, con il medesimo decreto ministeriale si è provveduto a stabilire l'importo nominale del buono e della trattenuta a titolo di rimborso spese che il concessionario è autorizzato a trattenere, facendo salve le previsioni già contenute nei precedenti decreti ministeriali intervenuti: vengono infatti riconfermati, fornendone la relativa spiegazione, sia il valore nominale del buono nella misura di 10 euro, sia la percentuale del 5% del medesimo valore nominale del buono a titolo di rimborso spese: artt. 1 e 2, d.m. 12 marzo 2008 (come indicato nel decreto, il valore nominale del buono è stato definito prendendo come base la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'Istat, aggiornate al 2007, nel solo settore agricolo, considerata altresì la media oraria delle retribuzioni nel 2007 nel settore la quale, al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, è uguale proprio a 10 euro).

Alla medesima finalità di monitorare il corretto utilizzo del lavoro accessorio, è altresì riconducibile la disposizione contenuta nell'art. 9 del decreto ministeriale in oggetto, concernente un successivo accordo, originariamente da sottoscrivere entro sessanta giorni


dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, al quale è rimessa la definizione da parte dell'Inps e dell'Inail delle modalità con cui l'Inps, nella sua qualità di concessionario, dovrà trasmettere all'Inail i dati relativi agli acquisti dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, indicando acquirenti, numero dei buoni acquisiti, nonché modalità e tempi di riversamento all'Inail stesso della quota del valore del buono destinato ai fini assicurativi (secondo quanto previsto dall'art. 72, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 e succ. mod. ed int.).

Conformemente a quanto già stabilito con riferimento alle prestazioni occasionali accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare, anche per la vendemmia si stabilisce un limite massimo di prestazioni che possono essere rese in favore di un singolo beneficiario, pari a 10.000 euro, rinviando ad un eventuale ulteriore intervento ministeriale una modifica del limite, da prevedersi alla luce delle valutazioni sui risultati raggiunti a fine 2008 (art. 11, d.m. 12 marzo 2008).

3.3. Sull'assetto esistente interviene in maniera decisa la c.d. manovra d'estate, con l'obiettivo di rilanciare fortemente il lavoro occasionale accessorio disciplinato dagli artt. 70-73, d.lgs. n. 276/2003 e succ. mod. ed int., consentendogli quel decollo sinora mai avvenuto ed anzi, nel senso precisato, ulteriormente limitato dalla circoscritta sperimentazione avviata, da ultimo, con il decreto ministeriale dello scorso 12 marzo 2008 (vedi il giudizio più che positivo espresso da M. TIRABOSCHI, *Il "pacchetto Sacconi" sul lavoro: prima interpretazione*, in *GLav*, 2008, n. 28, 12 ss., il quale riconduce l'intervento di riforma alla volontà di portare a completamento la riforma Biagi, rimuovendo i vincoli e semplificando la disciplina del lavoro accessorio, applicato con successo in altri Paesi europei).

Per quanto riguarda la disciplina dettata dal d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, le novità sono contenute nell'art. 22 (*Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio*), all'interno del Capo VI (*Liberalizzazioni e deregolazione*), e riguardano, sostanzialmente, *l'estensione del campo di applicazione, la semplificazione delle procedure* disposte in riferimento al concessionario e al sistema di pagamento delle prestazioni attraverso i c.d. buoni o voucher e *l'eliminazione del carattere sperimentale dell'istituto*.

Dal primo punto di vista, il campo di applicazione del lavoro accessorio viene ampliato *sul piano oggettivo e soggettivo*.

L'art. 22, comma 1, l. n. 133/2008, detta in proposito il nuovo testo dell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, stabilendo che prestazioni di lavoro occasionale accessorio potranno essere erogate nell'ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani in possesso dei richiamati requisiti ovvero di attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 34, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 (vedi l'articolo estratto in  indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*), e cioè produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (modifica questa apportata con il maxiemendamento del governo in sede di conversione in legge del d.l. n. 112/2008, prevedendosi, nella versione originaria dello stesso, un'estensione generalizzata del lavoro accessorio all'intero lavoro stagionale agricolo), dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Le novità più rilevanti, a parte l'ambiziosa e discutibile formulazione della stessa norma di legge (art. 22), che parla, per la prima volta, di "contratti" occasionali di tipo accesso-

rio e non di "prestazioni", riguardano, dunque, la modifica di alcuni *ambiti oggettivi* di intervento: non più piccoli lavori domestici a carattere straordinario, ma lavori domestici; non più piccoli lavori di giardinaggio, ma lavori di giardinaggio; pulizia e manutenzione non solo di edifici e monumenti ma anche di strade e parchi; non più la sola esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati, ma lo svolgimento, da parte degli stessi, di attività agricole di carattere stagionale, o lo svolgimento di attività agricole in favore di alcuni produttori agricoli. Agli ambiti richiamati si aggiungono l'introduzione dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (sostanzialmente riproponendo l'ipotesi dei tirocini estivi di orientamento di cui all'art. 60, d.lgs. n. 276/2003, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2005, in *Il* indice A-Z, voce *Riforma Biagi*), nonché la consegna porta a porta e la vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (mentre viene eliminato, nel nuovo testo dell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, il riferimento alla realizzazione di manifestazioni sociali).

L'estensione del campo di applicazione *dal punto di vista soggettivo* risulta dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 22, l. n. 133/2008).

In proposito, nella nuova formulazione dell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, viene innanzitutto espunta la precisazione secondo la quale erano considerate prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente le «attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne» (art. 22, comma 1, l. n. 133/2008, che detta il nuovo testo dell'art. 70, d.lgs. n. 276/2003). Inoltre si procede all'abrogazione esplicita dell'art. 71, d.lgs. n. 276/2003 (art. 22, comma 4, l. n. 133/2008), il quale limitava la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in capo a soggetti, tassativamente elencati, in possesso di determinati requisiti (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro). Ne consegue una chiara e marcata incentivazione del lavoro accessorio, che potrà, d'ora in avanti, essere svolto da qualsiasi soggetto, a prescindere dalla sua peculiare posizione soggettiva nel mercato del lavoro.


Per quanto riguarda invece la *semplificazione*, da un lato il soggetto intenzionato a prestare lavoro accessorio non deve più comunicare la sua disponibilità ai servizi per l'impiego o ai soggetti accreditati di cui all'art. 7 (essendo stato abrogato l'art. 71, d.lgs. n. 276/2003, che al comma 2 disponeva in tal senso); dall'altro, nel confermare che spetta ad apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individuare il concessionario del servizio e regolamentare i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali, si stabilisce che, al fine di scongiurare una paralisi dell'istituto, nell'attesa del decreto ministeriale, i concessionari del servizio sono da subito e temporaneamente individuati nell'Inps e in alcune delle agenzie per il lavoro di cui al d.lgs. n. 276/2003 (art. 22, comma 3, l. n. 133/2008, che detta il nuovo testo dell'art. 72, comma 5, d.lgs. n. 276/2003, richiamando le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lett. a e c, e all'art. 6, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 276/2003: si tratta, rispettivamente, delle agenzie di somministrazione di lavoro abilitate e delle agenzie di intermediazione, nonché degli altri soggetti istituzionali ammessi a svolgere anche attività di intermediazione, quali, tra gli altri, università pubbliche e private, comuni, camere di commercio, associazioni sindacali più rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro ed enti bilaterali).

Pur positiva nella prospettiva di rilancio della fattispecie, la novella apportata dal governo, che si allontana notevolmente dalla prospettiva, invero ignorata dalla l. n. 247/2007, delineata dal Protocollo sul welfare dello scorso anno (ovvero la sperimentazione non so-

lo in agricoltura ma anche nel lavoro di cura), sembra avere significativamente ampliato il raggio d'azione del lavoro accessorio, con particolare riferimento al settore agricolo, nel quale, limitatamente alle vendemmie di breve durata da parte di studenti e pensionati e ad alcune regioni, è, come indicato, da poco partita la sperimentazione per il 2008 sulla base di convenzioni siglate ai sensi del d.m. 12 marzo 2008.

In proposito, a parte la significativa limitazione al solo lavoro stagionale in agricoltura svolto da studenti e pensionati, che ha consentito, in sede di conversione del d.l. n. 112/2008, di superare le critiche rivolte all'originaria formulazione della norma che ammetteva che tutto il lavoro stagionale in agricoltura potesse essere svolto da qualsiasi soggetto attraverso prestazioni di lavoro accessorio, retribuite con il sistema dei voucher, sarebbe senz'altro opportuna una disciplina transitoria che confermi la vigenza di quanto previsto dal richiamato provvedimento ministeriale, non soltanto in via generale ma altresì in materia di obblighi a carico dei beneficiari delle prestazioni e di assicurazione obbligatoria antinfortunistica (conforme, in proposito, M. TIRABOSCHI, *Il "pacchetto Sacconi" sul lavoro: prima interpretazione*, cit., 15). Una misura del genere, oltre ad evitare situazioni di stallo relativamente a prestazioni già oggetto di apposite convenzioni regionali, peraltro non sconfessate apertamente dall'apertura realizzata con l'ultima riforma normativa, consentirebbe di predisporre le necessarie misure di coordinamento tra fattispecie sostanzialmente coincidenti sul piano sostanziale, ma dotate di differenti discipline sul piano procedurale.

Interventi chiarificatori, anche attraverso una circolare esplicativa da parte del Ministero, sembrano invero indispensabili, tenuto conto che, come indicato, alcune convenzioni regionali indicavano luglio o agosto come mese di inizio della sperimentazione di cui al d.m. 12 marzo 2008 e, dunque, sono all'*impasse*, dal momento che il d.l. n. 112/2008 è entrato in vigore il 25 giugno 2008; non va inoltre trascurato che alcune Regioni hanno già fatto propria la modifica normativa (come, ad esempio, la Regione Sicilia, la quale, nell'emanare alla fine del mese di luglio il regolamento attuativo della convenzione già siglata, ha esteso, conformemente a quanto previsto dal d.l. n. 112/2008, il ricorso al lavoro accessorio a tutte le attività agricole di carattere stagionale, aggiungendo, tra le altre, la raccolta delle olive alle sole vendemmie, altresì individuando il concessionario del servizio non solo nell'Inps, ma anche nelle agenzie di somministrazione), mentre altre, pur attivandosi per rendere operativa la sperimentazione, hanno incontrato ostacoli da parte di alcune organizzazioni sindacali (è questo il caso del Piemonte, il cui Progetto Esecutivo Territoriale del 22 luglio 2008 relativo alle vendemmie 2008 non è stato firmato dalle OO.SS. facenti capo a Cgil, Cisl e Uil, proprio per attendere l'esito del dibattito parlamentare sul d.l. n. 112/2008 e decidere in merito alla prevedibile estensione del d.m. 12 marzo 2008 ad altri lavoratori agricoli stagionali).

Le incertezze applicative hanno invero di recente beneficiato di apposita circolare dell'Inps (circ. 31 luglio 2008, n. 81, in  indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*), con la quale l'istituto previdenziale, nel precisare che i criteri di sperimentazione da esso stesso definiti hanno natura di *regolamentazione transitoria* rispetto alla disciplina prevista dall'art. 22, d.l. n. 112/2008, ha innanzitutto stabilito che «la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio sarà effettuata, per l'anno 2008, con riferimento a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio effettuate da parte di studenti e pensionati nel corso delle attività di vendemmia».

Nella sua qualità di concessionario del servizio, l'Inps ha altresì provveduto a definire le modalità della sperimentazione (distinguendo due procedure, accreditamento del corrispettivo attraverso voucher telematico e acquisto e riscossione di voucher cartacei, questi ultimi disponibili già a far data dal 19 agosto 2008), ribadendo valore nominale (10 euro) e valore netto del voucher (7,50 euro, dedotto il 13% a titolo di contributo alla gestione separata Inps, il 7% a titolo di contributo Inail e il 5% per la gestione del servizio), non-

ché limiti massimi per ciascun lavoratore e ciascun committente (rispettivamente, 5.000 e 10.000 euro); viene altresì confermato che il compenso percepito dal lavoratore è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, precisando che le attività svolte non danno titolo a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione, assegno per il nucleo familiare. Con successivo messaggio del 6 agosto 2008, n. 17846 (in *GLav*, 2008, n. 34, 74), l'Inps, alla luce della conversione in legge del d.l. n. 112/2008, ha precisato che l'espressione "studenti", in riferimento alla sperimentazione del 2008, va intesa come riferimento a quella di «giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso le Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado» e che la sperimentazione per il 2008 sarà limitata alle sole vendemmie (in tema, vedi anche la nota dell'Inail del 27 agosto 2008, in [□](#) indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*, con la quale si è rimarcato che le relative comunicazioni all'istituto sono di natura preventiva, ovvero che esse vanno effettuate prima dell'inizio della prestazione di lavoro, ovviamente con modalità differenziate a seconda della natura, telematica o cartacea, del voucher).

La circolare richiamata fornisce altresì una soluzione alla questione concernente l'efficacia delle convenzioni già stipulate da alcune Regioni, le quali restano valide, seppur con la precisazione che la sperimentazione limitata alle vendemmie del 2008 debba coinvolgere l'intero territorio nazionale, con il rispetto delle differenti modalità stabilite in proposito.

Alcune perplessità restano invero legate alla possibilità che il lavoro accessorio, così come configurato dall'ultimo intervento di riforma, rischi di soppiantare del tutto il lavoro agricolo prestato in favore di quei produttori che ora, senza altre limitazioni che quella del proprio volume d'affari, possono fare ricorso al lavoro accessorio, pregiudicando le tutele reddituali e previdenziali dei lavoratori agricoli (trattamento retributivo, trattamento di malattia e disoccupazione, diritti previdenziali e pensionistici); non sottovalutando, al contempo, l'eventualità che si determinino perversi meccanismi di concorrenza al ribasso tra lavoratori agricoli in cerca di occupazione e studenti e pensionati, i quali, seppur limitatamente al lavoro stagionale, provocherebbero una fuoriuscita dal mercato del lavoro dei primi, con evidenti sacrifici anche in termini di continuità dell'esperienza di lavoro e della professionalità maturata, destinati ad accrescersi in ragione dell'eventuale allargamento delle attività agricole da svolgersi con le peculiari modalità del lavoro accessorio.

I dati forniti dall'Inps rivelerebbero, al momento, un discreto decollo del lavoro accessorio, come testimoniato dall'elevato numero di voucher venduti per la vendemmia 2008: 170.125 alla data del 9 settembre 2008, seppur prevalentemente concentrati nelle regioni del centro-nord, ovvero Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia. Non a caso l'evidente frammentazione territoriale e gli scarsi risultati conseguiti relativamente alle regioni meridionali, che pure hanno stipulato apposite convenzioni, ha spinto il Ministero del lavoro a sollecitare l'intensificazione dell'attività di vigilanza per le vendemmie da svolgersi in questi territori, allo scopo di scongiurare il ricorso a forme di lavoro irregolare (vedi in merito il comunicato stampa dell'8 settembre 2008, in [□](#) indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*).

3.4. Alla luce del quadro delineato, è possibile indicare alcune possibili linee problematiche di sviluppo del lavoro occasionale accessorio, che sembrano risentire di due linee di indirizzo così ravvicinate ma divaricate, l'una consistente in una sperimentazione molto concentrata sul piano soggettivo, oggettivo e temporale, l'altra in una modificazione normativa che si traduce in una estensione del raggio di azione dell'istituto ed in una semplificazione procedurale (ferma restando la disciplina di base di cui al d.lgs. n. 276/2003, e succ. mod. ed int., tuttora in vigore, con particolare riferimento alla remunerazione delle prestazioni attraverso i buoni o voucher ed il limite complessivo annuo dei

compensi in capo ai prestatori e ai beneficiari).


Resta in ogni caso tutta da definire la possibilità, sinora trascurata, di collegare il lavoro accessorio al lavoro di cura, secondo una prospettiva accennata, ma poi tralasciata nella relativa legge di attuazione n. 247/2007, nel Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 (per un primo commento in materia vedi G. ZILIO GRANDI, *Un nuovo 23 luglio per il diritto del lavoro e le relazioni industriali italiane. Ritorno al passato o ponte per il futuro?*, in *q. Rivista*, 2007, 787 ss.; più di recente, sul problematico rapporto tra Protocollo e successiva dinamica parlamentare, M. TIRABOSCHI, *Brevi considerazioni a proposito del difficile iter parlamentare del protocollo sul welfare del 23 luglio 2007*, in *q. Rivista*, 2007, 1219 ss.).

Una maggiore attenzione dei settori di intervento ai c.d. lavori di cura o di prossimità sarebbe opportuna (nel senso indicato vedi F. SCARPELLI, *Lotta al lavoro nero e insicuro, "buona impresa", precarietà: una nuova via per le politiche del lavoro*, in A. PERULLI (a cura di), *Le riforme del lavoro. Dalla Legge Finanziaria 2007 al Protocollo sul Welfare*, Halley, Roma, 2007, 169), e consentirebbe alla disciplina italiana di allinearsi a collaudate esperienze d'oltralpe, prime tra tutte quella belga in materia di *contrat de travail A.L.E.* del 1999 prima e di *contrat de travail titres-services* del 2001 poi: con riferimento alla seconda versione, selettivamente preordinata al soddisfacimento delle crescenti esigenze di cura, aiuto e assistenza promananti dall'ambito familiare e sperimentata con successo, si potrebbe configurare anche nel nostro ordinamento giuridico «un welfare assistenziale finalmente riportato nella piena legalità» (così testualmente A.M. SANSONI, *Lavoro accessorio e buoni lavoro: le ragioni di un successo*, in *q. Rivista*, 2007, 317. Per un approfondimento della legislazione belga vedi pure, di recente, il sintetico resoconto di A. PEETERS, *L'esperienza dei buoni-lavoro*, in *q. Rivista*, 2007, 1271 ss.), con la precisazione che strumenti di questo tipo, pur costituendo esempi di buone prassi, non possono sostituire i servizi di cura, ma esserne un valido complemento (vedi L. BELTRAMETTI, *Londra e Parigi esempio sui "voucher" per i servizi*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 gennaio 2007).

In ogni caso, trattandosi essenzialmente di uno strumento normativo finalizzato a rendere trasparenti e regolamentate prestazioni solitamente svolte in maniera irregolare e sommersa, un eventuale intervento riformatore credibile avrebbe dovuto contemplare un rafforzamento dei controlli e delle ispezioni, in uno alla predisposizione di opportuni incentivi e concrete sanzioni (vedi sul punto anche A.M. SANSONI, *op. cit.*, 317), laddove né la cautela che ha permeato il recente decreto ministeriale sulla sperimentazione nel settore agricolo, né l'ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione introdotto dalla l. n. 133/2008, sembrano in grado di fornire una risposta significativa alle esigenze di tutela dei prestatori occasionali.

Il *punctum dolens* dell'attuale disciplina sul lavoro occasionale accessorio appare, dunque, costituito dalla persistente necessità di ricondurre questo innovativo istituto alla sua principale finalità, individuata, agli albori della sua legalizzazione nel nostro ordinamento giuridico, nel significativo contributo di lotta all'economia sommersa, che prolifera proprio in alcuni settori, compreso il comparto agricolo, e con riferimento a crescenti numeri di soggetti, spesso immigrati (il *Libro Bianco* sul mercato del lavoro dell'ottobre 2001 richiamava il settore delle attività varie svolte a beneficio delle famiglie, società senza scopo di lucro ed enti pubblici e dei servizi alla persona proprio in chiave di regolarizzazione del lavoro non dichiarato: § II.2.1., *Lavoro regolare*, 60-63).

In proposito sarebbe stato più che opportuno un intervento in grado di collocare il lavoro accessorio, come già segnalato, ed altresì previsto nel Protocollo sul welfare, nell'ambito del settore dei servizi di cura e di assistenza alla persona; ciò al fine di consentire di realizzare un effettivo punto di incontro tra esigenze di individui bisognosi di assistenza e soggetti in cerca di occupazione anche saltuaria e di breve durata, perseguendo al contempo, in maniera concreta, l'obiettivo della crescita del lavoro regolare (per gli opportu-

ni approfondimenti vedi, in  indice A-Z, voce *Lavoro accessorio*, gli atti del seminario su *Prospettive per l'utilizzo del lavoro accessorio in Friuli Venezia Giulia*, svoltosi ad Udine in data 16 gennaio 2008, nei quali sono riportati interessanti resoconti di esperienze realizzate in materia di lavoro accessorio relativamente ai servizi di assistenza, tra le quali alcune italiane e meridionali, come il Progetto A.L.Fa., *Armonizzare Lavoro e Famiglia*, varato dalla Regione Sicilia nell'ambito del POR 2002-2006, che ruota intorno all'erogazione dei c.d. voucher di conciliazione e servizi, volti ad incrementare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e di soggetti socialmente deboli e a forte rischio di emarginazione sociale).


Marirosario Lamberti

Professore associato di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

4. Libro unico del lavoro

Considerazioni sul libro unico del lavoro

Sommario: 4.1. Premessa. – 4.2. L'abolizione del libro matricola e del libro paga. – 4.3. L'abrogazione degli altri libri e documenti obbligatori. – 4.4. I contenuti del nuovo libro unico del lavoro.

4.1. Il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, agli artt. 39 e 40 (in  indice A-Z, voce *Mercato del lavoro*), contiene delle disposizioni che, seppure dedicate ad un tema apparentemente molto tecnico, sono destinate a portare ad una svolta importante nella gestione della impresa. In tali norme viene infatti disciplinato il c.d. libro unico del lavoro (per una disamina completa di tutti gli adempimenti previgenti sia rinvia a P. RAUSEI, *Libri e documenti obbligatori*, Ipsoa, Milano, 2007. Per un'approfondita analisi degli adempimenti e delle sanzioni relative al libro unico del lavoro cfr. P. RAUSEI, *Liberare il lavoro dal peso della regolazione: il decreto legge n. 112 del 2008 nel solco della “Riforma Biagi” come strategia per l'occupazione e per la lotta al sommerso*, in *q. Fascicolo*), la nuova scrittura obbligatoria che sostituisce tutte le precedenti forme di registrazione dei lavoratori. Era ormai evidente da tempo che, alla luce dei più recenti interventi normativi, ispirati anche dall'informatizzazione crescente nella Pubblica Amministrazione, risultavano obsoleti molti adempimenti formali il cui unico effetto era diventato quello di burocratizzare in maniera eccessiva la gestione dei rapporti di lavoro.

La scelta di introdurre una unica scrittura obbligatoria per tutti i datori di lavoro privati (ad esclusione del datore di lavoro domestico), attraverso la creazione di una normativa *ex novo* accompagnata da un consistente numero di abrogazioni di obblighi ed oneri documentali, si è inserita in quella strada di semplificazione che l'attuale legislatura sembra voglia percorrere nella sua interezza.

L'intervento appare particolarmente innovativo rispetto al modo di procedere tipico del legislatore. Il d.l. n. 112/2008 sarà infatti il vero e unico punto di riferimento per quanto riguarda gli adempimenti in materia di lavoro. L'opera di razionalizzazione alla base del decreto ha infatti comportato la soppressione del complesso sistema di norme relative alla gestione dei rapporti di lavoro che da oltre quaranta anni era in vigore.

Il fatto che non si siano modificate le tradizionali normative degli anni Sessanta, ma sia stata introdotta una nuova legge che tiene conto anche delle ultime innovazioni tecnologiche per ciò che attiene alla documentazione e alla catalogazione dei dati ha un valore altamente simbolico.

Si proporrà quindi una lettura della normativa sui nuovi adempimenti legati al libro unico del lavoro analizzando in particolare le abrogazioni. Come è noto il venir meno della pre-